



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio III - Personale della scuola.**

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III  
(v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli U.A.T.  
del Veneto

OGGETTO: Assemblee sindacali – comparto Istruzione e Ricerca – Personale docente e Ata

Con riferimento alla nota prot. n. 36258 del 14.11.2017, trasmessa a mezzo PEO da questo Ufficio in data 17.11.2017, si ricorda che le OO. SS. rappresentative del Comparto Scuola sono quelle previste dal CCNQ del 17.10.2013 ed indicate dall'Ufficio di Gabinetto del MIUR con la nota sopra citata.

Il diritto di assemblea nel settore scuola è disciplinato dall'art.2 del CCNQ del 7.08.1998 e dall'art.8 del C.C.N.L. del 29.11.2007. Tali contratti regolano il diritto di assemblea uniformemente su tutto il territorio nazionale e stabiliscono che le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali e dalla RSU nel suo complesso; quindi non dai singoli componenti.

In seguito alle segnalazioni pervenute a questo Ufficio da parte di alcune scuole si precisa quanto segue: è opportuno che, all'atto della richiesta di assemblea sindacale, le Istituzioni Scolastiche verifichino se all'interno di tali organizzazioni, ci siano strutture autonome ad esse affiliate.

Si rammenta che, se il soggetto richiedente risulta essere una sigla sindacale non appartenente all'elenco inserito nella nota ministeriale prot. n. 36258 del 14.11.2017, è necessario verificare che lo stesso soggetto non rientri come struttura autonoma consociata in alcuna delle sigle di cui sopra. Esclusivamente dopo tale controllo sarà possibile dare risposta negativa alla richiesta di assemblea.

IL DIRIGENTE  
Giorgio Corà